



COMUNE DI VOLLA

(Provincia di Napoli)

Via Aldo Moro n° 1 – c.a.p. 80040

UFFICIO TECNICO

Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune di Volla – Via Aldo Moro n° 1 – 80040 – Volla (NA).
Tel. 081.2585232-30-29; fax: 081.2585229. Indirizzo Internet: www.comune.volla.na.it. E-mail: protocollo@pec.comune.volla.na.it.

R.U.P. geom. Gennaro Marchesano tel. 0812585232

BANDO PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO

Oggetto: accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili scolastici e comunali. Annualità 2014 – 2015 - **CIG 5777211 CUP C13G14000430004**

Ai sensi dell'art. 64, del codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs n. 163 del 12/4/2006, si informa che questa Amministrazione, in esecuzione della determina del Dirigente IV Settore Tecnico n. 531 del 16/10/2014 intende aggiudicare, con procedura aperta, ex art. 55 del codice suddetto, l'accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili scolastici e comunali. Annualità 2014 - 2015.

Il valore massimo dell'accordo quadro è di € 97.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

L'accordo quadro oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del richiamato D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. verrà concluso con un solo operatore economico.

Non si è ritenuto di suddividere in lotti l'appalto in quanto: trattasi di appalto di importo non elevato e l'intervento è costituito da una sola categoria di lavorazione; il frazionamento non avrebbe assicurato alla Stazione appaltante alcun vantaggio economico né un risparmio di spesa.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 122, comma 9, e dell'art. 253, comma 20-bis, del codice suddetto è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'art. 87, comma 1.

La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tal caso si applica l'art. 86, comma 3.

E pertanto, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione saranno soggette a verifica di congruità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, richiedendo ai relativi offerenti di presentare, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta ai sensi degli artt. 87 e 88 del codice.

Se la risposta non perverrà in tempo utile o comunque non sarà ritenuta adeguata, la stazione appaltante escluderà la relativa offerta e aggiudicherà l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.

Le opere oggetto dell'appalto, riguardano il ripristino o la riparazione degli immobili scolastici e comunali e di tutte le opere d'arte di pertinenza ed altre di interesse comunale.

Oltre all'esecuzione dei lavori, l'appalto non ha ad oggetto l'elaborazione di progetti e, pertanto, non sono ammesse offerte in variante.

Per partecipare alla gara è richiesta l'attestazione di qualificazione, rilasciata da un organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, per la categoria di opere generali prevalente **OG1 classifica 1**, di cui all'allegato A al D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per prestazioni di sola costruzione o anche per prestazioni di progettazione e costruzione.

La qualificazione deve essere stata conseguita nella classifica minima di importo, prima.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese riunite o consorziate tale disposizione si applica: **alle mandanti** soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20 dell'importo dei lavori posto a base di gara; **alla mandataria** soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 dell'importo dei lavori posto a base di gara.

Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole debbono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui sopra. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Le vigenti disposizioni legislative impongono che vi sia una effettiva corrispondenza non solo tra le quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, ma anche tra quote di partecipazione al raggruppamento e requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese raggruppate. (art. 37, comma 13, del codice dei contratti e art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010).

Pertanto è fatto obbligo alle imprese riunite di indicare, **pena l'esclusione**, le quote di partecipazione al

raggruppamento **già in sede di gara** per consentire alla stazione appaltante di verificare che esse siano in linea con i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese raggruppate.

Le imprese qualificate 1 (prima) classifica, **non in possesso della certificazione di qualità**, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori. (art. 92, comma 8, del D.P.R. n. 207/21010).

Il progetto dell'opera non prevede parti appartenenti a categorie di opere generali o specializzate diverse dalla prevalente di valore superiore al 10 dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo superiore a 150 mila euro.

L'opera è finanziata con fondi ordinari del bilancio comunale.

Il termine dell'accordo quadro è stabilito in giorni 420 (quattrocentoventi) naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo zerovirgolacinque (0,5 per mille) dell'importo contrattuale.

L'appaltatore per il tempo che impiegherà per l'inizio dei lavori, oltre il termine stabilito, deve sottostare ad una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori rispetto a quelli verificati al momento della chiamata, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'impresa per il risarcimento degli eventuali danni indiretti provocati. (art.8 C.S.A.).

Il pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 3, legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., avverrà a mezzo di bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore. I pagamenti in acconto in corso d'opera del corrispettivo dell'appalto, saranno effettuati nei modi e termini di legge non appena il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta di legge, raggiunga la somma di € 15.000,00.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6, del suddetto D.P.R., applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali.

Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.

L'offerta è vincolata per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del presente contratto i soggetti indicati nell'art. 34, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici sono ammessi a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in

consorzio o riuniti in associazione temporanea ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 del codice e degli artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207.

Sono altresì ammessi i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (gruppo europeo di interesse economico) alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di Imprese.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, sono ammessi a partecipare alla gara in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.(art. 47 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

Il subappalto o il cottimo di parti dell'opera è consentito alle condizioni e con le modalità prescritte dall'art. 118 del codice.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell' art. 140 del codice, l'Amministrazione Comunale, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, (ora art. 92, comma 4 del D.lgs n. 159/2011), si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 09/12/2014 (termine perentorio).

All'uopo si avverte che, oltre il termine di presentazione suindicato, non resta valida alcuna offerta sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente ed inoltre che le offerte presentate non possono essere più ritirate dopo l'apertura della gara.

Il piego esterno, destinato a contenere la busta dell'offerta e tutti i documenti indicati nelle norme per la gara, **a pena di esclusione**, dovrà essere sigillato con ceralacca o altro materiale plastico equivalente o striscia incollata, e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo tale da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;

Sul plico stesso dovrà apporsi chiaramente la ragione sociale della ditta concorrente, con indicazione del recapito telefonico - P.E.C., partita I.v.A. e la seguente scritta: **"OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 10/12/2014 ORE 09:30 RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E COMUNALI"**

NORME PER LA GARA

All'apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega.

La documentazione da presentare è la seguente:

1) L'offerta economica, redatta su carta bollata e contenente la misura percentuale del ribasso offerto sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma per esteso dell'imprenditore o del legale rappresentante dell'impresa: essa deve essere chiusa in apposita busta interna, recante l'oggetto della gara, sigillata con ceralacca o altro materiale plastico equivalente o striscia incollata, e controfirmata sui lembi di chiusura, in modo tale da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Qualora vi sia discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

2) Una dichiarazione cumulativa, redatta sull'apposito modello (allegato D), ai sensi degli artt. 46 - 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in carta semplice, la provenienza della quale deve essere garantita con l'autentica della firma ovvero mediante esibizione di copia fotostatica non autenticata, che dovrà essere perfettamente nitida e leggibile, di valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente, attesti:

a) con riferimento specifico alla presente gara, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. (N.B. Questa dichiarazione non essendo una mera clausola di stile, sebbene un'attestazione fortemente vincolante per l'appaltatore, **pena l'esclusione dalla gara**, deve, per sua natura, accompagnare sempre l'offerta cui è correlata, anche nel caso in cui il concorrente, che partecipa a più gare che si effettuano contemporaneamente, si avvalga della facoltà di fare riferimento, riguardo alla documentazione, alla gara di importo più elevato alla quale partecipa (vedi anche art. 106, comma 2, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207).

b) di avere preso visione del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto ad esso allegato e di accettarli incondizionatamente;

c) di accettare che il Comune abbia "la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore";

d) di trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;

f) di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche

ispettive di controllo dei cantieri;

g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

h) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159) - l'esclusione dalla partecipazione alle gare e il divieto di stipulare i relativi contratti operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

i) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;

oppure:

D di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure:

D di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689.

(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)

(pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione deve essere presentata da: il titolare e il direttore tecnico , se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico , se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico , se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).

j) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.(N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione).

k) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, della legge 19.3.1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

m) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 - quater, del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

n) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

o) di non avere commesso un errore grave nell' esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

p) D di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;

D di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso atti di accertamento del debito;

D di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo usufruito di condono fiscale o previdenziale;

D di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo ottenuto una rateizzazione del debito;

(pena l'esclusione dalla gara, barrare la voce interessata ed allegare la documentazione atta a dimostrare di avere usufruito di tali misure o di avere proposto i ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte)

q) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 - ter, art. 38 del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

r) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.

s) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo dell'8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

t) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, nella seguente situazione:

D di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

D di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

D di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)

u) con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

D che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: ;

D che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)

v) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999, n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, nella seguente condizione:

D avere meno di 15 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e quindi di non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili; (nel computo non vanno indicati: per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso; il personale viaggiante nel settore degli autotrasporti; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti);

D avere non più di 35 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999 n. 68 e di

non avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 citata;

D di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara, art. 17, comma 1, legge 68/99 e ss. mm. ii).

w) di essere iscritto all' Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004. (N.B.: solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi);

x) che gli altri componenti della società sono i sigg(N.B.: solo per le società in nome collettivo).

Si avverte che l'incompletezza o l'omissione anche di uno solo dei punti della suddetta dichiarazione cumulativa. determinerà l'automatica esclusione dalla 2ara.

Si avverte. inoltre. che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in. materia.

Riguardo alle dichiarazioni di cui alle lettere h), i), j), si precisa che esse debbono essere presentate , a pena di esclusione, dal titolare e dai direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale; da tutti i soci dai direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Inoltre, la dichiarazione di cui alla lettera j) dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche dai soggetti di cui all'art.38, comma 1, lett.c), del D.lgs 163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di cessione d'azienda, o ramo d'azienda, trasformazione, fusione o scissione, avvenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara la dichiarazione di cui alla lettera j) dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche dai soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, letto c) del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. dell'impresa cedente.(sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. IO del 4/5/2012).

Ad ogni buon fine, si precisa ulteriormente che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (art. 47, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso di Raggruppamenti ordinari di concorrenti o di Consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la dichiarazione cui al precedente n. 2, deve essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, da ogni singolo concorrente facente parte del raggruppamento o del consorzio.

In alternativa, i concorrenti raggruppati o consorziati possono sottoscrivere congiuntamente la dichiarazione anzidetta.

I consorzi di cui all'art. 34, comma I, lettere b) e c), del codice dei contratti pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il

consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I suddetti consorzi debbono inoltre dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di affidabilità ed idoneità a contrarre non solo in capo al consorzio stesso ma anche attraverso la documentazione prodotta da ogni singolo consorziato indicato come esecutore dell'appalto.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva (*Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/2009 - art. 16 e art. 16-bis*)

dichiara che:

la sede prescelta per il recapito della copia del DURC è quella legale/operativa

il CCNL applicato è _____

la dimensione aziendale è di n. _____ dipendenti;

di essere iscritta all'INPS, sede di

con la matricola

di essere iscritta all' INAIL, sede diPAT n.

di essere iscritta alla Cassa Edile Provincia di N° matricola.....

Al fine di procedere celermente alla verifica dei requisiti di ordine generale si chiede di indicare i recapiti degli Enti preposti al rilascio delle certificazioni:

Agenzia delle Entrate di, via, PEC Tel.....

Casellario giudiziale, Tribunale di via, PEC Tel.....

Carichi pendenti, Procura della Repubblica di via, PEC Tel.....

3) Cauzione provvisoria di € 5.000,00 pari al 2% del prezzo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e costo della manodopera, costituita in uno dei modi indicati dall'art. 75 del Codice.

La garanzia, pena l'esclusione dalla gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile**, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta ed essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detto impegno ai sensi dell'art. 75, comma 8, del codice è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria e quindi, anche nel caso di versamento in contanti, o con assegno circolare.

La cauzione provvisoria è ridotta del 50 per le imprese in possesso del certificato di qualità.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I contratti fideiussori ed assicurativi debbono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1 del D.M. 12.03.2004, n. 123, debitamente sottoscritte dalle parti contraenti, **pena l'esclusione dalla gara**, ed opportunamente integrate alla normativa del codice dei contratti pubblici.

In caso di A.T.I. ancora da costituire, la cauzione provvisoria, **pena l'esclusione dalla gara**, deve essere **intestata** a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Se trattasi di un'associazione per cooptazione, ex art. 92 comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, nella quale è presente un'azienda di piccole dimensioni (è considerata tale quella che esegue lavori per un ammontare inferiore al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto), questa ha la facoltà di non presentare alcuna garanzia fideiussoria all'atto della partecipazione alla gara ed in caso di aggiudicazione, garanzia che invece resta a carico della capogruppo e delle altre imprese associate in un'associazione di tipo ordinario.

In luogo dell'originale della certificazione del possesso del sistema di qualità i concorrenti possono presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all'originale della copia di certificato presentata (c.f.r. consiglio di Stato, Sez. VI, del 19/01/2007, n. 121).

Pertanto le imprese concorrenti per usufruire della riduzione della cauzione dovranno corredare, pena l'esclusione, la propria offerta della certificazione di qualità rilasciata da soggetti regolarmente accreditati in originale o in copia autentica.

4) Non è previsto il contributo a favore dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi;

Ai sensi della deliberazione dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 111 del 20/12/2014 e ss.mm.ii. che istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare denominato AVCpass, i soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente bando devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (già A.V.C.P.) alla sezione Servizi – Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore economico, seguendo le istruzioni ivi contenute. Il documento “PASSOE” relativo all'appalto di cui al presente bando e rilasciato dal sistema AVCpass, debitamente firmato da tutti i legali rappresentanti, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazioni e Forniture.

5) Valida attestazione di qualificazione, rilasciata, a norma del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, da un Organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, per prestazioni di sola costruzione oppure per prestazioni di progettazione e costruzione per una categoria di opere di cui all'allegato A al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, attinente alla natura dei lavori da appaltare.

Tale attestazione può essere esibita in originale oppure in copia autenticata nei modi di legge.

A norma dell'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 l'impresa, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, deve sottoporsi alla verifica del mantenimento dei requisiti, stipulando apposito contratto con la SOA

Ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa.

Pertanto, nel caso di verifica triennale in corso, l'impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione della SOA o copia del contratto stipulato, nella quale venga indicata la data in cui è stata richiesta la verifica medesima, antecedente alla scadenza triennale.

Si segnala, inoltre, che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto (Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, parere n. 227 del 09.10.2008).

6) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 ed alla vigente disciplina nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della Serie UNI CEI EN 45000 (N.B.: solo per i lavori per i quali è richiesta una classifica minima superiore alla 11/).

Non è richiesta la presentazione della certificazione di qualità se la stessa è indicata nell'attestato SOA presentato purchè in detto attestato venga chiaramente indicata la data di emissione o quella di scadenza del certificato.

La validità del certificato di qualità è di tre anni decorrenti dalla data di prima emissione o della emissione corrente del certificato anzidetto.

Come per l'attestato SOA, la certificazione di qualità non è autocertificabile.

Qualora la certificazione non fosse indicata nell'attestato SOA esibito in sede di gara, la stessa per essere considerata valida ai fini della qualificazione dell'impresa dovrà riferirsi agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche del D.P.R. n. 207/2010 e non alle sole categorie di lavorazioni effettivamente svolte dalle imprese qualificate.

La mancata presentazione e/o sottoscrizione di ciascuno dei documenti, di cui ai punti 7, 8 e 9 determinerà l'esclusione dalla gara.

7."Patto di integrità" allegato A;

8.Modello GAP, allegato C.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi di cui all'art. 2602 c.c., i suddetti documenti, pena l'esclusione dalla gara, devono essere presentati e sottoscritti da ogni singola impresa facente parte dell'associazione o del consorzio.

Le imprese associate o consorziate possono sottoscrivere congiuntamente i documenti di cui ai punti 7 e 8, pena l'esclusione dalla gara, deve riferirsi alla gara per cui si procede.

Il patto di integrità costituisce parte integrante del contratto aggiudicato o subcontratto autorizzato dal Comune di Lamezia Terme a seguito della gara.

AVVERTENZE PARTICOLARI 1) AVVALIMENTO (art. 49 del codice).

Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine il concorrente dovrà allegare oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione, verificabile, ai sensi dell'art. 48, del codice dei contratti pubblici, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del codice suddetto;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del citato codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; Si precisa che, a pena d'esclusione dalla gara, è obbligatorio indicare la presenza o meno di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando nonché la propria condizione in applicazione della legge 12/03/1999, n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del codice

f) in originale od in copia autentica il contratto, per atto scritto, a pena d'esclusione dalla gara, con sottoscrizione delle parti autenticata nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: (art. 88 del D.P.R. n. 207/2010)

§ oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; tali elementi debbono essere specificati analiticamente;

§ durata: "per tutta la durata dell'appalto" ;

§ ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento; (potrebbe essere rappresentato ad es.

dall'eventuale assunzione del ruolo di subappaltatore da parte dell'ausiliario).

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5, art. 49 del codice.

Poiché l'insieme dei requisiti di qualificazione viene conglobato nella certificazione SOA, oggetto del «prestito» non possono essere i singoli requisiti ma la SOA nella sua inscindibile unitarietà. In altri termini, il contratto di «messa a disposizione», deve avere ad oggetto il complesso di risorse e mezzi d'opera che, unitariamente considerati, ha permesso di conseguire l'attestazione SOA.

Inoltre, si avverte che:

nel caso di dichiarazioni false, il concorrente sarà escluso dalla gara, la cauzione sarà escussa, gli atti saranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di propria competenza;

il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di questa stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria; le imprese partecipanti potranno avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario;

questa stazione appaltante trasmetterà all'Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di avalimento.

In caso di aggiudicazione il contratto di cui sopra deve essere stipulato nella forma di atto pubblico e, presentato unitamente agli altri documenti richiesti per la verifica dei requisiti, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa.

2) CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - DIRETTIVE

Tutti gli uffici competenti osserveranno le seguenti direttive:

~ Facoltà di richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 D.P.R., 3 giugno 1998 n. 252, e di adottare gli atti derivati e susseguenti in conformità alle risultanze delle informazioni medesime, quando il valore complessivo del contratto sia pari o superiore ai 300 milioni di lire e anche se inferiore alla soglia comunitaria".

~ "Facoltà per il Comune di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore".

~ "Obbligo di recedere senza ritardo dal contratto, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 11 co. 2 D.P.R. n. 252/1998, nell'ipotesi che l'informativa prefettizia, che concluda per la "mafiosità" dell'impresa e, comunque, per l'esistenza di "tentativi di infiltrazione mafiosa", sopravvenga dopo la stipulazione del contratto ed anche ad opere già in parte realizzate o a forniture in parte eseguite, con esclusione di ogni

discrezionalità al riguardo" .

~ "Obbligo del Comune, nel caso il valore complessivo dell'appalto non sia superiore ai 300 milioni di lire, di escludere dalla gara, di non procedere alla stipulazione del contratto o di recedere senza ritardo dal contratto stesso quando le opere siano in corso di esecuzione, ai sensi degli artt. 135 D.lgs n. 163/2006, 11 D.P.R. n. 252/1998 in relazione al disposto del co. 7lett. a) e b) dell'art. 10 del D.P.R. medesimo, se e quando sia stato posto nelle condizioni di acquisire la documentazione o le informazioni ufficiali ad essa relative concernenti l'esistenza dei provvedimenti, assunti dall' Autorità Giudiziaria o, secondo le diverse competenze, dal Questore, elencati alle dette lette a) e b) del richiamato comma 7 dell'art. 10 D.P.R. n. 252/1998".

3) PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO TRA ENTE E PREFETTURA DI NAPOLI

Clausola n.1 La società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito (www.utgnapoli.it), che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;-----

Clausola n.2 La società si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita di denaro, prestazione e altra utilità ovvero compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).-

Clausola n.3 La società si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e cioè al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.-----

Clausola n.4 La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico della società oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.-----

Clausola n.5 La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.-----

Clausola n.6 La società dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazione altamente specialistiche.-----

Clausola n.7 La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata ed uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991.-----

Le clausole di cui ai precedenti punti da 1 a 7 compresi formano parte integrante del presente contratto.-----

La società se responsabile delle inosservanze di una delle predette clausole, sarà considerata di non gradimento per l'Ente che, pertanto, procederà alla rescissione del contratto di appalto.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rescindere il contratto in danno dell'impresa

aggiudicataria qualora venisse debitamente accertato che la stessa per eseguire i lavori paga il pizzo alla criminalità comune od organizzata.

A tal fine verrà inserita apposita clausola nel contratto che verrà stipulato con l'impresa aggiudicataria.

AVVERTENZE GENERALI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, devono pervenire, a mezzo raccomandata espresso del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il TERMINE PERENTORIO ed all'indirizzo di cui sopra; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, all'Ufficio Protocollo del Comune.

Entro il termine perentorio indicato nel bando le offerte debbono essere nella materiale disponibilità dell'Ufficio della stazione appaltante ed il rischio relativo alla tempestività dell'arrivo ricade esclusivamente sul mittente.

L'art. 36 del D.P.R. n. 655/1992 secondo cui la corrispondenza indirizzata alla P.A. deve intendersi «pervenuta» al momento in cui questa viene recapitata all'ufficio postale presso cui l'amministrazione stessa provvede al ritiro, non si applica alla corrispondenza raccomandata che, a differenza di quella ordinaria, è caratterizzata dalla certezza legale non solo riferita alla sua spedizione ma anche al suo avvenuto recapito nelle mani del destinatario, obbligato a firmare per ricevuta (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 21.11.2006, n. 6797).

Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo rispetto al termine stabilito, non sono ammessi reclami.

Per la documentazione amministrativa si rimanda al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che approva il T'U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA.

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art.13 del codice dei contratti pubblici. Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato, si richiama il comma 5, lettera a),b),c),d), dell'art. 13 citato.

Il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte,in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b)nelle procedure ristrette o negoziate,in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito ed in relazione all'elenco di soggetti che sono stati invitati a presentare offerta ed all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito dopo la comunicazione ufficiale,da parte della stazione appaltante,dei nominativi dei candidati da invitare.

c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

c bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione

definitiva.

Gli atti sopra menzionati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione dell'art. 326 del codice penale per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del codice tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno mediante: PEC o posta ordinaria.

Nel caso di più tornate di gara da effettuarsi contemporaneamente, vale a dire per le gare fissate per lo stesso giorno e per la stessa ora, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa concorrente a più di una gara, della documentazione relativa alla gara di importo più elevato per la quale concorre. In tal caso è anche consentita la presentazione di una sola polizza fidejussoria purchè la stessa si riferisca espressamente (elencandole) a tutte le gare cui si concorre e garantisca l'ammontare totale (somma aritmetica dei singoli importi) delle cauzioni provvisorie richieste.

Ai sensi dell'art. 34 del codice, sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici raggruppamenti temporanei di concorrenti i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, nonché Consorzi di Cooperative di Produzione e Lavoro regolati dalla legge 25.6.1909, n. 422 e dal R.D. 12.2.1911, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985, n. 443, consorzi di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile, i consorzi stabili di cui all'art. 36 del codice, i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

E' consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, ANCHE SE NON ANCORA COSTITUITI. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ex art. 2602 c.c. oppure di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

Fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.116 del codice dei contratti.

Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. (art. 133, comma 2, del codice).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell' Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell' esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. Nella fattispecie di cui trattasi vanno ricompresi i casi di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all'art. 136 del codice dei contratti.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sono accertati che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 38, comma 2, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.).

A tale proposito si avverte che saranno considerati quali casi sospetti di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione del citato art. 38, comma 2, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole

1) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;

2) utilizzazione anche in parte dello stesso personale;

2) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che rivestono incarichi direttivi nelle imprese partecipanti;

4) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti.

Non si dà corso al piego che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia stato apposto l'oggetto della gara.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare od incompleto alcuno dei documenti richiesti.

Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca o altro materiale plastico equivalente o striscia incollata, e controfirmata sui lembi di chiusura, in modo tale da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni .

Non saranno ammesse le offerte condizionate nè quelle che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore.

Se due o più concorrenti, presenti alla gara facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procederà nella medesima seduta ad una gara fra di essi a offerte segrete. Colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o i presenti non vogliano migliorare l'offerta si procederà mediante sorteggio a norma di legge. (art. 77 del R.D. n. 827/1924).

L'asta avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine stabilito nel comma 9, dell'art. II del codice dei contratti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo e recedere dal contratto. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, tempestivamente e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 79 del codice.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentino all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che in casi di urgenza, ne venga chiesta l'esecuzione anticipata.

Il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice (Segretario Generale).

L'esecutore dei lavori, infine, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa di importo pari a quello del contratto, che tenga indenne questa Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Copia della suddetta polizza deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del codice è il geom. Gennaro Marchesano nel cui ufficio è visionabile il progetto esecutivo dei lavori (capitolato speciale d'appalto, computo metrico, elenco prezzi, piano di sicurezza e tutti gli altri elaborati progettuali) Tel. 0812585232.

E' vietato il lodo arbitrale (ex art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244 - Finanziaria 2008).

Il foro competente è quello di Nola (NA); tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto saranno di competenza del Giudice Ordinario.

Il presente bando è pubblicato, in forma integrale, all'Albo Pretorio del Comune, sul profilo di committente www.comune.volla.na.it.

ALLEGATI:

**PATTO DI INTEGRITA'
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE.**

"Si dichiara che la sottoscrizione del presente bando contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 Ibis del TUOEL 267/2000 e dell'art. II del Regolamento sui controlli interni".

Volla, 10/11/2014

Il Dirigente del IV Settore Tecnico
Ing. Oscar Gatta



COMUNE DI VOLLA

(Provincia di Napoli)

Via Aldo Moro n° 1 – c.a.p. 80040

UFFICIO TECNICO

Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune di Volla – Via Aldo Moro n° 1 – 80040 – Volla (NA).
Tel. 081.2585232-30-29; fax: 081.2585229. Indirizzo Internet: www.comune.volla.na.it. E-mail: protocollo@pec.comune.volla.na.it.

ALLEGATO A

PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Tra il **COMUNE DI VOLLA** e i **PARTECIPANTI** alla gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dell'accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili scolastici e comunali, Annualità 2014 - 2015. C.I.G. (codice identificativo gara)

Richiamando il Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Comune di Volla e la Prefettura di Napoli come descritto al precedente punto 3), il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Volla e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Volla impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il sottoscritto partecipante si impegna a segnalare al Comune di Volla qualsiasi tentativo di turbativa,

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, di cui fosse a conoscenza, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in questione.

Si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Volla, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Si impegna inoltre a non ricorrere a subappalti oppure a forniture di materiale e noli a caldo o a freddo di mezzi con persone colpite da misure di prevenzione o condannate per il delitto previsto dall'art.416 bis c.p.

Si impegna infine a non conferire procure ovvero a non subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa gara in forma singola od associata.

Si impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare all'Amministrazione Comunale l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi sotto elencati, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

1. trasporto di materiali a scarica;
2. trasporto e smaltimento di rifiuti;
3. fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
4. fornitura e trasporto di calcestruzzo;
5. fornitura e trasporto di bitume;
6. noli a freddo di macchinari;
7. fornitura di ferro lavorato;
8. fornitura con posa in opera (gualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.);
9. noli a caldo (gualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.);
10. Autotrasporti;

Si impegna altresì a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.

Si avverte comunque che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all' Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estortiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

Prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, debitamente accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni :

1.rescissione del contratto in danno;

2.incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;

- 3) incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della regolare esecuzione del contratto;
- 4) risarcimento del danno arrecato al Comune di Volla nella misura del 10 del valore del contratto, salvo e impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 5) risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 1 del valore del contratto per ogni partecipante, salva ed impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 6) esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Volla.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della gara di cui trattasi.

Il Comune di Volla si riserva la facoltà di procedere a verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 5 - bis del decreto legislativo n. 490/94.

In caso di informazioni positive si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo.

In caso di automatica risoluzione del vincolo sarà applicata una penale pari al 10 del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione dei danni, salvo il maggior danno.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità tra il Comune di Volla ed il concorrente sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Volla, 10/11/2014

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE TECNICO
Ing. Oscar Gatta

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

Per l'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Il modello deve essere compilato in stampatello e con penna nera o blu () le scritte contrassegnate con l'asterisco sono obbligatorie*

Allegato D

Spett.le Comune di Volla – Ufficio Tecnico

Oggetto: Accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili scolastici e comunali – Annualità 2014 - 2015. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione connessa.
C.I.G. (codice identificativo gara)

Il sottoscritto -----nato a il -----

in qualità di _____ dell'impresa -----

con sede in _____ alla via -----~-----

telefono _____ , fax-----~-----

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come: (barrare la voce interessata)

impresa singola

capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituita** fra le seguenti imprese:

capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/ mista **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

mandante di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituita** fra le seguenti imprese:

mandante di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) con riferimento specifico alla presente gara, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. (N.B. Questa dichiarazione non essendo una mera clausola di stile, sebbene un'attestazione fortemente vincolante per l'appaltatore, pena l'esclusione dalla gara, deve, per sua natura, accompagnare sempre l'offerta cui è correlata, anche nel caso in cui il concorrente, che partecipa a più gare che si effettuano contemporaneamente, si avvalga della facoltà di fare riferimento, riguardo alla documentazione, alla gara di importo più elevato alla quale partecipa (vedi anche art. 106, comma 2, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207).

b) di avere preso visione del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto ad esso allegato e di accettarli incondizionatamente;

c) di accettare che il Comune abbia "la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio e/o con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore";

d) di trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;

t) di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;

g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

h) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159) - l'esclusione dalla partecipazione alle gare e il divieto di stipulare i relativi contratti operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

i) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con

modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;

oppure:

D di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure:

D di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689.

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

(pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione deve essere presentata da: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).

j) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. **In** ogni caso l'esclusione ed **il** divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione).

k) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, della legge 19.3.1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

m) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 - quater, del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma IO, del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

n) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

o) di non avere commesso un errore grave nell' esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

p) D di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;

D di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso atti di accertamento del debito;

D di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza **avendo usufruito di condono fiscale o previdenziale;**

D di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza **avendo ottenuto una rateizzazione del debito;**

(pena l'esclusione dalla gara, barrare la voce interessata ed allegare la documentazione atta a dimostrare di avere usufruito di tali misure o di avere proposto i ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte)

q) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 - ter, art. 38 del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma IO del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

r) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.

s) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo dell'8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

t) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, nella seguente situazione:

D di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

D di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

D di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

u) con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

D che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: ;

D che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

v) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999, n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, nella seguente condizione:

D avere meno di 15 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e quindi di non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili; (nel computo non vanno indicati: per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso; il personale viaggiante nel settore degli autotrasporti; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti);

D avere non più di 35 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999,

n.68 e di non avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 citata;

D di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**, art. 17, comma 1, legge 68/99 e ss. mm. ii).

w) di essere iscritto all' Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004. (N.B.: solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi);

x) che gli altri componenti della società sono i sigg (N.B.: solo per le società in nome collettivo).

Ai fini della verifica della regolarità contributiva (*Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/2009 - art. 16 e art. 16-bis*)

dichiara che:

la sede prescelta per il recapito della copta del DURC è quella legale/operativa-....

il CCNL applicato è _____

la dimensione aziendale è di n. ____ dipendenti;

di essere iscritta all'INPS, sede dicon la matricola

di essere iscritta all' INAIL, sede dicon la matricola.....PAT (posizione assicurativa territoriale)
n. _

di essere iscritta alla (specificare Cassa Edile) della Provincia di

con il numero-----

Al fine di procedere celermente alla verifica dei requisiti di ordine 2enerale si chiede di. indicare i recapiti de2li Enti preposti al rilascio delle certificazioni:

§] Agenzia delle Entrate di _____, via _____, _____, PEC

_____ O altro;

§] Tribunale di _____, sez. fallimentare, mail/PEC _____ o

altro;

§] Tribunale di Misure di Prevenzione, mail/PECo altro-----

§] Tribunale di _____, Casellario Giudiziale e carichi pendenti, _____
,mail/PEC o

altro;

Ai sensi dell'art. 79, commi 5 bis e 5 quinquies, del codice:

•si indica quale domicilio eletto _____

• si autorizza espressamente l'Amministrazione all'invio delle comunicazioni a mezzo di

posta elettronica _____

PEC _____

(dati _____ da _____ inserirsi _____ in _____ via _____ obbligatoria)

data-----

Firma

N.B. La domanda e le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del/i sottoscritto re/i.

(la successiva dichiarazione deve essere resa: dai direttori tecnici sia per le imprese individuali che per le società; da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

DICHIARAZIONE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

I ... sottoscritto/i -----nato a il -----

in qualità di -----dell'impresa ----- con sede in alla via -----

DICHIARA – (NO)

a) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative previste dall'art. IO della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159);

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18); (N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le **condanni penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione**)

c) D di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;

oppure:

D di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, (anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa) e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure:

D di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, (anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa) e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689.

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

data, -----

FIRMA

Per i soggetti cessati

DICHIARAZIONE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

I ... sottoscritto/i ----- nato a il -----

in qualità di _____ dell'impresa -----

con sede in alla via -----

cessato dalla carica in data _____ (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando)

DICHIARA/NO

- che a suo/loro carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18); (N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanni penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione)

data,

FIRMA

la suddetta dichiarazione può essere resa anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa nei confronti del/i sig. , (indicare la qualifica rivestita) cessatoli dalla carica in data _____ (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI A.T.I.

I sottoscritti _____ in nome e per conto delle seguenti imprese:

- 1)con sede in codice fiscale o partita
IV A quale mandataria per la quota del ___ dei lavori appartenenti alla
categoria « » (prevalente).
- 2)con sede in codice fiscale o partita
IV A quale mandante per la quota del ___ dei lavori appartenenti alla
categoria « » (prevalente/scorporabile).
- 3)con sede in codice fiscale o partita
IV A quale mandante per la quota del ___ dei lavori appartenenti alla
categoria « » (prevalente/scorporabile).

Tutte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla propria quota di partecipazione, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici)

DICHIARANO

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come "**mandataria**", la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio nonché delle mandanti.

Si impegnano, inoltre, a non modificare la composizione dell'A. T. I. da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare il relativo mandato indicando nell'atto medesimo la quota di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento in conformità ai requisiti indicati e ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla predetta quota, ai sensi dell'art. 37, comma 13, del citato D.lgs 163/2006.

per l'impresa mandataria

_____ firma _____ in qualità di _____

per l'impresa mandante

_____ firma _____ in qualità di _____

per l'impresa mandante

_____ firma _____ in qualità di _____